



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANETTA, GALLONE e LATRONICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2009

Disposizioni per l'estensione agli ufficiali di polizia giudiziaria, che svolgono funzioni di pubblico ministero, dell'indennità spettante ai giudici onorari

ONOREVOLI SENATORI. — Gli ufficiali di polizia giudiziaria vengono da anni chiamati a svolgere funzioni di pubblico ministero nei dibattimenti penali presso il giudice monocratico. Ciò senza alcun riconoscimento economico, tanto da vedersi costretti — in taluni casi — a promuovere contenziosi di lavoro all'amministrazione di appartenenza.

Accade infatti che, contrariamente a quanto si verifica per i vice procuratori onorari — nominati dal Consiglio superiore della magistratura tra quanti siano laureati in discipline giuridiche —, ai quali l'ordinamento giudiziario conferisce il diritto a percepire un'indennità per ciascuna udienza, agli ufficiali di polizia giudiziaria non viene riconosciuto alcunché. Ciò, per l'erronea convinzione che le funzioni di pubblico ministero svolte da questi ultimi in udienza, su delega del procuratore della Repubblica, rientrino nelle abituali mansioni previste per il loro ufficio.

Si tratta di un'erronea interpretazione, in quanto il loro compito non si esaurisce nella semplice partecipazione all'udienza, bensì richiede lo studio approfondito spesso di am-

plissimi fascicoli relativi a procedimenti alle cui indagini essi non hanno preso parte. Conseguentemente, vengono a svolgere le attività che abitualmente competono al magistrato togato; mansioni, queste, di livello decisamente superiore a quelle per le quali gli ufficiali di polizia giudiziaria vengono di norma retribuiti.

Da ciò consegue una notevole disparità di trattamento tra gli ufficiali di polizia giudiziaria e i vice procuratori onorari, oltre al venire meno del diritto ad una giusta retribuzione che sia economicamente rispondente all'attività svolta.

Pertanto, lo scopo del presente disegno di legge è quello di eliminare tale disparità di trattamento, prevedendo l'estensione agli ufficiali di polizia giudiziaria, che svolgono funzioni di pubblico ministero, dello stesso trattamento economico fino ad oggi riservato ai giudici onorari del tribunale e ai vice procuratori onorari.

Si prevede, infine, la corresponsione di una indennità agli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono attività di assistenza ai pubblici ministeri in udienza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «vice procuratori onorari» sono inserite le seguenti: «e agli ufficiali di polizia giudiziaria»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. L'indennità di cui al comma 2 spetta anche agli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono attività di assistenza al pubblico ministero in udienza».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «ai vice procuratori onorari» sono inserite le seguenti: «, agli ufficiali di polizia giudiziaria» e le parole: «per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari» sono sostituite delle seguenti: «per i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e gli ufficiali di polizia giudiziaria».

